Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Bollettino Ufficiale

1° Supplemento ordinario n. 7
del 23 febbraio 2011
al Bollettino Ufficiale n. 8
del 23 febbraio 2011

SO 07

Anno XLVIII S.O. n. 7

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_SO7_1_DGR_228_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2011, n. 228

LR 6/2008, art. 2, comma 1, e art. 8 bis. Individuazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Istituzione delle Oasi di Protezione e delle Zone di ripopolamento e cattura sul territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Individuazione delle Zone di rifugio sul territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (di seguito TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante, il cui TASP è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole e tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale (di seguito PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1264 del 26 giugno 2008, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8 della già citata LR 6/2008, il progetto di PFR, il cui iter è ancora in fase di svolgimento;
VISTA la propria deliberazione n. 352 del 25 febbraio 2010 che ha individuato il TASP della Regione Friuli Venezia Giulia, quantificandolo in complessivi ettari 691.326;
VISTE le proprie deliberazioni 25 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724 che hanno rispettivamente istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 1, della citata legge regionale 6/2008 che disciplina le seguenti tipologie di zone da destinare a protezione della fauna:
- lettera a) Oasi di Protezione (di seguito OASI), destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole;
- lettera b) Zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
- lettera d) Zone di rifugio della Riserve di caccia (di seguito ZR) finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regio-

nale, sentito il Comitato faunistico regionale, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le ZR sono delimitate con la deliberazione della Giunta regionale che individua le Riserve di caccia;
VISTA la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 1240 e 1242 del 23 giugno 2010, nn. 1359, 1362 e 1364 del 8 luglio 2010, nn. 1437 e 1439 del 21 luglio 2010 e n. 1772 del 9 settembre 2010 con le quali è stato approvato in via preliminare il perimetro delle OASI e delle ZRC ricadenti all'esterno del perimetro della Zona faunistica delle Alpi e, in particolare, il punto 2 delle stesse deliberazioni ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite in via definitiva trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della rispettiva deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 1238 e 1241 del 23 giugno 2010, nn. 1358, 1361 e 1363 del 8 luglio 2010, nn. 1436 e 1438 del 21 luglio 2010 e n. 1771 del 9 settembre 2010 con le quali sono state individuate le Riserve di caccia e perimetrate le ZR delle Riserve di caccia ricadenti all'esterno del perimetro della Zona faunistica delle Alpi e, in particolare, il punto 4 delle stesse deliberazioni ai sensi del quale le Zone di rifugio sono delimitate in via definitiva trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della rispettiva deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO che in esito all'applicazione dei criteri per la determinazione delle dimensioni spaziali e delle caratteristiche dei territori da destinare a protezione della fauna di cui alla DGR 351/2010, riguardante la determinazione in via preliminare del TASP precluso all'attività venatoria per ciascun Distretto venatorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi, che hanno necessitato valutazioni più approfondite, la superficie TASP della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi risulta di ettari 254.249, così come specificato nell'allegato A alla presente deliberazione;
RITENUTO pertanto di aggiornare il calcolo del TASP della zona esterna al perimetro della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato all'allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l'articolo 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati;
VISTO l'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita qualora, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o dei conduttori costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;
VISTO l'articolo 10, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso preclusa l'attività venatoria;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, avente contenuto analogo alla disposizione di cui al paragrafo precedente;
PRESO ATTO che le sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale che hanno delimitato in via preliminare le OASI, le ZRC e le ZR sono state pubblicate per più di sessanta giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono state affisse all'Albo pretorio dei Comuni interessati;
RITENUTO attuato il principio di pubblicità istituzionale di cui all'articolo 10 della legge 157/1992;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti note recanti osservazioni:
a. la nota proveniente dalle Riserve di caccia di Vivaro e San Giorgio della Richinvelda, accolta al prot. RAF 13/12.6/51764 del 16 luglio 2010;
b. la nota proveniente dalle Riserve di caccia di Cordenons e Zoppola, accolta al prot. RAF 13/12.6/52843 del 20 luglio 2010;
c. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Torviscosa, pervenuta in data 30 agosto 2010, prot. RAF 13/8.5/63323 del 31 agosto 2010;
d. la nota proveniente dalla sig.ra Simonitto, proprietaria di fondi in Comune di Ragogna, accolta al prot. RAF 13/8.5/65935 del 10 settembre 2010;
e. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Ragogna, accolta al prot. RAF 13/12.6/67231 del 17 settembre 2010;
f. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Carlino, accolta al prot. RAF 13/12.6/65909 del 10 settembre 2010;
g. la nota del sig. Basso Eliseo, accolta al prot. RAF 13/12.6/66736 del 15 settembre 2010;
h. la nota proveniente dal Comune di Chions, accolta al prot. RAF 13/12.5/68707 del 24 settembre 2010;
i. le note della Coldiretti di San Giorgio della Richinvelda, accolta al prot. RAF 13/12.6/69390 del 28 settembre 2010 e della Coldiretti di Vivaro, accolta al prot. RAF 13/12.6/69923 del 30 settembre 2010;

j. la nota della Riserva di caccia di Premariacco, accolta al prot. RAF 13/12.6/71334 del 6 ottobre 2010;
k. le note della Riserva di caccia di Basiliano, accolte al prot. SCPA 8.5/76872 e SCPA 12.6/76873 del 2 novembre 2010;
l. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di San Vito al Tagliamento, accolta al prot. RAF SCPA 12.6/76876 del 2 novembre 2010;
m. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Rive d'Arcano, accolta al prot. RAF 13/12.6/78745 del 10 novembre 2010;
n. la nota proveniente dal comune di San Canzian d'Isonzo, accolta al prot. SCPA 12/79377 del 12 novembre 2010;
o. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Dignano, accolta al prot. SCPA 12.5/83065 del 29 novembre 2010;
VISTO il parere dell'Ufficio studi faunistici prot. SCPA/12.6/d'ufficio di data 15 dicembre 2010, avente per oggetto "perimetrazione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese". Parere", secondo cui le scelte operate dal Servizio sono coerenti con la DGR 351/2010 e con una strategia di conservazione degli habitat e della biodiversità. Fra le varie argomentazioni si sottolinea che:
- gli ambienti caratterizzanti le due OASI e la ZRC, a causa della limitata presenza di superfici boscate e l'aridità dei suoli, non rappresentano un habitat favorevole all'insediamento di popolazioni di cinghiali;
- la presenza di cinghiali nelle aree in oggetto è da considerarsi sporadica e legata a movimenti stagionali;
- nell'ultimo biennio il complesso delle Riserve di caccia a monte della zona interessata dalle OASI e dalla ZRC ha subito un calo delle presenze e una contrazione degli abbattimenti di cinghiale;
VISTO il verbale dell'ultima seduta del Comitato faunistico regionale di data 16 dicembre 2010 e relativo parere 18-2010;
VISTA in particolare la tabella, allegato 2 al verbale dell'ultima seduta del Comitato, contenente la sintesi delle osservazioni pervenute e delle motivate conclusioni proposte dal Servizio al Comitato, che è stata approvata all'unanimità dei presenti;
PRESO ATTO che le osservazioni presentate dai proprietari o dai conduttori non integrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992 in quanto non rappresentano il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;
RITENUTO di dover modificare la propria deliberazione n. 1240/2010 in quanto, per mero errore materiale è stata dimenticata la parola "non" al nono paragrafo della seconda pagina;
VISTI gli allegati cartografici alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i quali sono comprensivi delle indicazioni proposte dal Servizio e approvate dal Comitato faunistico regionale, in particolare:
- l'allegato B, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche";
- l'allegato C, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese";
- l'allegato D, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio 9 "Alta pianura pordenonese";
- l'allegato E, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese";
- l'allegato F, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese";
- l'allegato G, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 12 "Laguna";
- l'allegato H, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali";
- l'allegato I, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina";
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 8 bis della LR 6/2008, di approvare l'istituzione delle OASI, ZRC e ZR, secondo i perimetri evidenziati agli allegati B, C, D, E, F, G, H e I alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che, a seguito dell'individuazione delle aree destinate a protezione della fauna indicate negli allegati alla presente deliberazione richiamati al paragrafo precedente, risultano preclusi all'attività venatoria 57040 ettari, pari al 22,4 per cento del TASP della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi;
RITENUTO pertanto che sia soddisfatto quanto stabilito dall'articolo 10 comma 3 della L 157/1992 e dall'articolo 2, comma 3 della LR 6/2008.
VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera c) della citata LR 6/2008, ai sensi del quale le Province gestiscono le OASI destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le ZRC;
RICHIAMATO l'articolo 8 bis, comma 5 della LR 6/2008 in forza del quale la Provincia provvede:

- alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali;
- alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
- al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10 della medesima LR 6/2008;
- agli interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
- a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di fauna;

CONSIDERATO che le ZR, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d) e comma 8, della LR 6/2008, sono gestite dalle Riserve di caccia su cui le stesse ricadono e sono finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;
RICHIAMATO l'articolo 8 bis, comma 4, della citata LR 6/2008, ai sensi del quale la fauna catturata in un'OASI può essere introdotta in altra OASI, la fauna catturata nelle ZRC può essere reintrodotta in altre ZRC ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato;
RICHIAMATO l'allegato A alla presente deliberazione che contiene la determinazione del TASP della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi anche diviso per istituti di gestione e le indicazioni gestionali che vengono fornite alle Province e alle Riserve di caccia, e ritenuto di approvarlo;
RICHIAMATO l'articolo 8 bis, comma 3 della citata LR 6/2008, ai sensi del quale il provvedimento di istituzione delle OASI e della ZRC ha validità di dieci anni, può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. È individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2 della legge regionale 6/2008 le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e cattura della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi, secondo i perimetri riportati negli allegati B, C, D, E, F, G, H e I alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L'istituzione delle Oasi di protezione e delle Zone di ripopolamento e cattura ha durata decennale, rinnovabile o revocabile anche prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.
4. Sono individuate le Zone di rifugio delle Riserve di caccia, secondo i perimetri riportati negli allegati B, C, D, E, F, G, H e I alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5. Le Oasi di protezione nonché le Zone di ripopolamento e cattura sono gestite dalle Province competenti per territorio e le Zone di rifugio delle Riserve di caccia sono gestite dalle Riserve di caccia competenti per territorio, in conformità alle indicazioni gestionali di cui all'allegato A alla presente deliberazione.
6. È modificato il nono paragrafo della seconda pagina della deliberazione n. 1240 del 23 giugno 2010 come segue: "Ritenuto di non accogliere la proposta della Riserva di caccia di Udine, in considerazione delle peculiarità del territorio agro-silvo-pastorale che cinge la città di Udine".
7. Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine e alle Riserve di caccia interessate, per il tramite dei Distretti venatori.
8. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_SO7_1_DGR_228_2_ALL1

ALLEGATO A

LR 6/2008. Artt. 2, comma 1 e 8 bis. Individuazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Istituzione delle Oasi di protezione e delle Zone di ripopolamento e cattura sul territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Individuazione delle Zone di rifugio sul territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi.

1. Aggiornamento del Territorio-Agro-Silvo-Pastorale (TASP)

L'art. 10 della L. 157/92 stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
La definizione corretta ed univoca del TASP è di particolare importanza in quanto, sulla base della sua estensione la Regione dà attuazione alla gestione differenziata del territorio.

Il TASP inteso come "territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica per vivere, nutrirsi e riprodursi e suscettibile di essere sottoposto a pianificazione faunistico-venatoria", è stato determinato sottraendo dalla superficie regionale le aree improduttive ovvero le aree urbane o fortemente urbanizzate, la rete stradale e ferroviaria, le acque superficiali faunisticamente improduttive.

Nella Zona di Pianura, la pianificazione deve tenere in considerazione che una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento del TASP deve essere destinata a protezione della fauna ai sensi dell'art. 10 c. 3 della L 157/92.
In questa percentuale sono compresi le Oasi di protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rifugio e i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica e in generale tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria.
La legge regionale 6/2008 prevede del resto che la percentuale di TASP delle Aziende venatorie, istituti in cui la caccia è riservata a gestione privata, non superi il 10 per cento.
Lo strumento utilizzato dalla Regione FVG per la valutazione e la definizione del TASP è costituito dal Sistema Informativo Territoriale per la pianificazione faunistica e venatoria, sviluppato nell'ambito del Piano faunistico regionale (PFR) adottato con la DGR n. 1264/2008.
In considerazione del fatto che il TASP è in continua evoluzione, dovuta al costante incremento di urbanizzazione del territorio regionale, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del calcolo delle superfici di TASP riportate nell'ambito del PFR sulla base della metodologia ed i criteri di calcolo approvati con la DGR n. 352/2010.
Grazie a specifici sopralluoghi, utilizzo di ortofoto più recenti di quelle utilizzate per la redazione del PFR, nonché alle osservazioni presentate dai Distretti Venatori e dalle Riserve di caccia si è proceduto ad un primo aggiornamento del TASP.
Un successivo aggiornamento si è reso necessario a seguito della DGR n. 1724/2010 con la quale le Riserve di caccia di Cividale del Friuli e Prepotto sono state scorporate dal DV n. 14 "Collio" ed annesse al DV n. 3 "Valli del Natisone" nella Zona Faunistica delle Alpi.
Con l'assegnazione del territorio alle singole Riserve di caccia è stata infine rivista e verificata l'attuale perimetrazione del TASP.
In definitiva, è stato ottenuto un dato preciso ed aggiornato che consente di gestire il territorio regionale secondo i dettami della normativa nazionale.
Pertanto, a seguito degli aggiornamenti sopra riportati, il TASP della Zona faunistica di Pianura risulta pari a 254249 ha.

2. Individuazione degli istituti di protezione

Il comma 3, dell'art. 10 della L. 157/92 prevede che, in ogni regione, il TASP sia destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi che va destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

Il territorio di protezione di cui al sopraccitato comma 3 della normativa nazionale, comprende anche:

- le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
- le Zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili per l'ambientamento;
- i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.

Un altro istituto da destinare a protezione della fauna previsto dalla normativa regionale (comma 1, art. 8 bis, L.R. 6/2008) consiste nelle zone di rifugio delle Riserve di caccia.

Nota la superficie aggiornata del TASP regionale deve essere valutata la porzione che, secondo la normativa vigente, va destinata a protezione della fauna, distinguendo tra Zona faunstica delle Alpi e zona esterna alla ZFA, ovvero la Zona di Pianura (ZP).

In FVG i criteri per la determinazione delle dimensioni spaziali e delle caratteristiche dei territori da destinare a protezione della fauna ed i risultati applicativi dei medesimi che determinano la TASP preclusa all'attività venatoria per ciascun DV della Zona faunistica di Pianura, sono riportati nella DGR n. 351/2010.
Nello specifico, i criteri generali che hanno guidato l'individuazione degli istituti in cui l'attività venatoria è preclusa in FVG, individuati di concerto con il Comitato faunistico regionale, sono così riassumibili:

- presenza di aree SIC/ZPS e di corridoi ecologici strategici;
- distribuzione sul territorio regionale delle aree improduttive;
- distribuzione delle aree destinate a forme di caccia private;
- analisi della densità venatoria effettiva per DV correlabile alla consistenza faunistica e quindi alla semplificazione ambientale.

I requisiti minimi che gli istituti faunistici devono possedere sono i seguenti:

- Oasi di protezione: devono interessare le parti più integre e meno antropizzate del territorio regionale; non esistono estensioni minime o massime in quanto funzionali alle esigenze ecologiche delle specie che si intendono proteggere.
- Zone di ripopolamento e cattura: vanno preferite aree con agricoltura a basso reddito; sono previste dimensioni minime per la produzione del fagiano da 300 a 500 ha, per la starna da 500 a 700 ha, per lepre e capriolo da 700 a 1000 ha.
- Zone di rifugio delle Riserve di caccia hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio faunistico della fauna stanziale e di favorire la sosta delle specie migratorie.

Sulla base di quanto sopra esposto i 254249 ha di TASP della Zona faunistica di Pianura, sono stati destinati 197209 ha alla fruizione venatoria e 57040 ha a protezione della fauna, pari al 22.4% del TASP della Zona di Pianura.

3. Criteri gestionali

La gestione degli istituti di protezione sopra descritti è posta in capo ai seguenti organi gestionali:

- la Provincia, per quanto concerne le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura (comma 1, art. 5, L.R. 6/2008);
- la Regione, per quanto concerne i Centri pubblici di produzione di fauna selvatica (comma 6, art. 8 bis, L.R. 6/2008);
- le Riserve di caccia, per quanto riguarda le Zone di rifugio.

Gli organi gestionali provvedono in generale:

- alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini con tabelle perimetrali;
- agli interventi diretti di protezione volti all'incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

- a comunicare gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di fauna

Risulta essenziale continuare a raccogliere in modo standardizzato e sistematico i dati di censimento delle specie faunistiche cacciabili avendo cura di distinguere chiaramente i risultati riferiti ai territori delle Riserve di caccia da quelli relativi alle aree sottoposte a tutela.

Pertanto è necessario prevedere forme di collaborazione operative tra i responsabili della gestione delle Oasi di protezione e delle ZRC e i Distretti Venatori affinché la raccolta dei parametri di popolazione entro e fuori le aree precluse all'attività venatoria sia omogenea e consenta di valutare, negli anni a venire, le effettive potenzialità di ciascun istituto di protezione, nonché di valutare complessivamente le conseguenze in termini faunistici dell'aver precluso all'attività venatoria il 22.4 % del territorio della ZP.

Gli organismi di gestione dovranno comunque eseguire le operazioni di monitoraggio in conformità ai criteri e alle modalità operative previste dall'Amministrazione regionale nelle schede tecniche dei documenti finalizzati alla programmazione faunistico Venatoria (ad es. Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria, DGR n. 618/2010).
Per alcune specie si prevede, tra l'altro, l'effettuazione dei censimenti contemporaneamente sull'intera Riserva di caccia e in coordinamento tra le Riserve di caccia che condividono le medesime popolazioni. Tale criterio, pertanto, dovrà essere esteso anche alle aree precluse al prelievo venatorio, in rapporto alla biologia e l'ecologia della specie.

Nel rispetto della normativa in vigore, previo avvio di specifico procedimento amministrativo, negli istituti di protezione è possibile svolgere attività di controllo fauna e prove cinofile; mentre permane il divieto di addestramento ed allenamento cani.

Distretto venatorio		TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D05	Colline Moreniche	21.669	163	21.832	74,3%	6.835	210	493	31	7.568	**25,7%**	29.400
D08	Alta pianura udinese	38.302	30	38.332	71,0%	14.189	466	443	562	15.659	**29,0%**	53.991
D09	Alta pianura pordenonese	28.068	586	28.655	77,6%	6.107	593	1.440	109	8.250	**22,4%**	36.904
D10	Bassa pianura udinese	18.036	1.406	19.442	79,2%	4.727	132	228	6	5.093	**20,8%**	24.535
D11	Bassa pianura pordenonese	29.318	1.030	30.349	86,2%	2.795	1.998		64	4.857	**13,8%**	35.206
D12	Laguna	24.630	5.171	29.802	78,3%	3.469	436	2.429	1.906	8.240	**21,7%**	38.041
D14	Colli orientali	7.533	459	7.992	79,9%	1.882	108		21	2.011	**20,1%**	10.003
D15	Pianura isontina	17.707	3.100	20.807	79,5%	3.579	797	27	959	5.362	**20,5%**	26.169
Totale complessivo		**185.264**	**11.945**	**197.209**	**77,6%**	**43.582**	**4.740**	**5.060**	**3.658**	**57.040**	**22,4%**	**254.249**

Tabella 1 - TASP regionale suddiviso per unità di gestione.

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	Totale TASP
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D05	Artegna	645		645	79,7%		164			164	**20,3%**	809
	Buia	1.293		1.293	71,9%	506				506	**28,1%**	1.799
	Cassacco	604		604	70,2%	256				256	**29,8%**	860
	Colloredo di Monte Albano	1.366		1.366	73,4%	495				495	**26,6%**	1.861
	Fagagna	2.261		2.261	75,2%	734		14		747	**24,8%**	3.008
	Majano	1.620		1.620	76,0%	513				513	**24,0%**	2.132
	Moruzzo	1.084		1.084	72,0%	391			31	421	**28,0%**	1.505
	Osoppo	1.318		1.318	73,4%	479				479	**26,6%**	1.797
	Pagnacco	847		847	74,9%	284				284	**25,1%**	1.132
	Povoletto	2.572		2.572	77,4%	704	46			749	**22,6%**	3.321
	Ragogna	1.266		1.266	64,8%	209		479		688	**35,2%**	1.955
	Reana del Rojale	1.056		1.056	67,9%	500				500	**32,1%**	1.556
	Rive d'Arcano	1.322	163	1.485	74,4%	511				511	**25,6%**	1.996
	San Daniele del Friuli	2.112		2.112	75,6%	682				682	**24,4%**	2.794
	San Vito di Fagagna	495		495	72,2%	190				190	**27,8%**	685
	Treppo Grande	822		822	83,9%	158				158	**16,1%**	980
	Tricesimo	986		986	81,6%	223				223	**18,4%**	1.209
Totale complessivo D05		**21.669**	**163**	**21.832**	**74,3%**	**6.835**	**210**	**493**	**31**	**7.568**	**25,7%**	**29.400**

Tabella 2 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 5 Colline Moreniche

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	Totale TASP
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D08	Basiliano	2.582	30	2.611	70,4%	1.079			19	1.098	**29,6%**	3.710
	Bicinicco	1.004		1.004	75,2%	262	70			332	**24,8%**	1.336
	Camino al Tagliamento	1.615		1.615	78,9%	433				433	**21,1%**	2.048
	Campoformido	1.145		1.145	71,1%	203			263	466	**28,9%**	1.611
	Codroipo	4.005		4.005	65,6%	1.975			129	2.104	**34,4%**	6.109
	Coseano	1.562		1.562	74,6%	532				532	**25,4%**	2.093
	Dignano	1.814		1.814	73,5%	358		297		655	**26,5%**	2.469
	Flaibano	1.171		1.171	73,7%	418				418	**26,3%**	1.589
	Martignacco	1.372		1.372	65,5%	721				721	**34,5%**	2.093
	Mereto di Tomba	1.741		1.741	70,8%	719				719	**29,2%**	2.460
	Moimacco	552		552	57,3%	411				411	**42,7%**	963
	Mortegliano-Lestizza	3.982		3.982	71,8%	1.394	64		110	1.568	**28,2%**	5.550
	Palmanova	787		787	82,4%	20	148			168	**17,6%**	956
	Pasian di Prato	966		966	88,5%	126			0	126	**11,5%**	1.092
	Pavia di Udine	2.022		2.022	73,3%	697			40	737	**26,7%**	2.759
	Pozzuolo del Friuli	1.704		1.704	63,1%	998				998	**36,9%**	2.702
	Pradamano	990		990	76,5%	304				304	**23,5%**	1.294
	Remanzacco	1.753		1.753	68,1%	749	71			820	**31,9%**	2.573
	Santa Maria la Longa	1.241		1.241	72,7%	465				465	**27,3%**	1.706
	Sedegliano	3.365		3.365	72,9%	1.250				1.250	**27,1%**	4.616
	Trivignano Udinese	1.272		1.272	77,3%	114	113	146		373	**22,7%**	1.645
	Udine	1.657		1.657	63,3%	959				959	**36,7%**	2.616
Totale complessivo D08		**38.302**	**30**	**38.332**	**71,0%**	**14.189**	**466**	**443**	**562**	**15.659**	**29,0%**	**53.991**

Tabella 8 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 8 Alta Pianura Udinese

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D09	Arba	1.089		1.089	79,9%	237		38		275	**20,1%**	1.364
	Arzene	873		873	89,2%	106				106	**10,8%**	978
	Casarsa della Delizia	1.102		1.102	74,9%	370				370	**25,1%**	1.471
	Cordenons	3.444		3.444	75,7%	703	51	352		1.106	**24,3%**	4.550
	Fontanafredda	2.286	203	2.489	74,7%	844			0	844	**25,3%**	3.333
	Roveredo in Piano	707		707	76,0%	223				223	**24,0%**	930
	San Giorgio della Richinvelda	3.155		3.155	76,7%	346	303	308		957	**23,3%**	4.112
	San Martino al Tagliamento	1.180		1.180	73,1%	433				433	**26,9%**	1.613
	San Quirino	3.266	242	3.508	85,1%	505			108	613	**14,9%**	4.121
	Spilimbergo	4.316	141	4.458	76,0%	1.113		293	1	1.406	**24,0%**	5.864
	Valvasone	1.091		1.091	76,3%	338				338	**23,7%**	1.429
	Vivaro	2.543		2.543	72,5%	378	195	393		966	**27,5%**	3.509
	Zoppola	3.017		3.017	83,1%	512	44	57		613	**16,9%**	3.629
Totale complessivo D09		**28.068**	**586**	**28.655**	**77,6%**	**6,107**	**593**	**1,440**	**109**	**8.250**	**22,4%**	**36.904**

Tabella 9 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 9 Alta Pianura Pordenonese

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D10	Bagnaria Arsa	1.232	245	1.477	93,3%	106				106	**6,7%**	1.583
	Bertiolo	1.665		1.665	71,5%	435		228		663	**28,5%**	2.329
	Castions di Strada	1.896		1.896	68,5%	871				871	**31,5%**	2.768
	Gonars	1.230		1.230	78,8%	332				332	**21,2%**	1.562
	Pocenia	1.771	187	1.958	93,9%	80	47			127	**6,1%**	2.085
	Porpetto	1.169		1.169	77,0%	349				349	**23,0%**	1.518
	Rivignano	1.726	567	2.293	86,9%	339			6	344	**13,1%**	2.637
	Ronchis	1.165		1.165	75,9%	371				371	**24,1%**	1.535
	Talmassons	2.702	2	2.704	70,6%	1.127				1.127	**29,4%**	3.831
	Teor	1.151	152	1.303	86,1%	125	86			210	**13,9%**	1.513
	Varmo	2.329	253	2.582	81,4%	592				592	**18,6%**	3.174
Totale complessivo D10		**18,036**	**1.406**	**19.442**	**79,2%**	**4,727**	**132**	**228**	**6**	**5.093**	**20,8%**	**24,535**

Tabella 10 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 10 Bassa Pianura Udinese

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D11	Azzano Decimo	3.090		3.090	78,9%	822			4	826	**21,1%**	3.916
	Brugnera	1.721		1.721	89,1%		211			211	**10,9%**	1.932
	Chions	2.058	254	2.312	83,8%	144	289		14	447	**16,2%**	2.759
	Cordovado	903		903	90,1%	99				99	**9,9%**	1.002
	Fiume Veneto	2.111		2.111	84,4%	79	304		7	391	**15,6%**	2.501
	Morsano al Tagliamento	2.460	1	2.462	87,0%	369				369	**13,0%**	2.830
	Pasiano di Pordenone	3.279		3.279	88,4%		390		38	429	**11,6%**	3.708
	Porcia	1.664	0	1.665	88,4%		218			218	**11,6%**	1.882
	Pordenone	1.549		1.549	92,8%		121			121	**7,2%**	1.670
	Prata di Pordenone	1.275		1.275	86,3%		202			202	**13,7%**	1.477
	Pravisdomini	1.129		1.129	89,0%		139			139	**11,0%**	1.268
	Sacile	1.771		1.771	86,2%	284				284	**13,8%**	2.055
	San Vito al Tagliamento	3.830	425	4.255	87,1%	631				631	**12,9%**	4.886
	Sesto al Reghena	2.478	349	2.827	85,2%	368	124			492	**14,8%**	3.319
Totale complessivo D11		**29.318**	**1.030**	**30.349**	**86,2%**	**2.795**	**1.998**		**64**	**4.857**	**13,8%**	**35.206**

Tabella 11 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 11 Bassa Pianura Pordenonese

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D12	Lignano Sabbiadoro	384	63	447	74,3%				155	155	**25,7%**	602
	Marano Lagunare	5.542	370	5.912	73,1%			837	1.337	2.174	**26,9%**	8.086
	Muzzana del Turgnano	1.640	43	1.683	76,4%	520				520	**23,6%**	2.202
	Palazzolo dello Stella	2.309		2.309	75,4%	678	42		34	753	**24,6%**	3.062
	Precenicco	1.911		1.911	76,9%	575				575	**23,1%**	2.486
	San Giorgio di Nogaro	1.205	7	1.212	77,7%	215	132			347	**22,3%**	1.559
	Torviscosa	1.353	2.430	3.783	88,6%	476	9			485	**11,4%**	4.268
Totale complessivo D12		**24.630**	**5.171**	**29.802**	**78,3%**	**3.469**	**436**	**2.429**	**1.906**	**8.240**	**21,7%**	**38.041**

Tabella 12 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 12 Laguna

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D14	Buttrio	980	136	1.116	76,1%	347			4	351	**23,9%**	1.466
	Corno di Rosazzo	804		804	79,6%	207				207	**20,4%**	1.010
	Manzano	1.838	237	2.075	86,5%	310			15	325	**13,5%**	2.400
	Premariacco	2.591	86	2.678	76,8%	698	108		2	808	**23,2%**	3.486
	San Giovanni al Natisone	1.320		1.320	80,5%	321				321	**19,5%**	1.641
Totale complessivo D14		**7.533**	**459**	**7.992**	**79,9%**	**1.882**	**108**		**21**	**2.011**	**20,1%**	**10.003**

Tabella 14 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 14 Colli Orientali

Distretto venatorio	Riserve di caccia	TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)				ZPF Totale	% ZPF	
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro			
D15	Cervignano del Friuli	1,120	387	1,507	71.2%	452		27	131	610	**28.8%**	2,117
	Chiopris-Viscone	741		741	90.6%		77			77	**9.4%**	818
	Corona	244		244	90.4%		26			26	**9.6%**	270
	Fiumicello	1,507	25	1,532	79.4%	340	6		51	397	**20.6%**	1,929
	Gradisca d'Isonzo	478	17	496	75.2%	163				163	**24.8%**	659
	Mariano del Friuli	505	0	505	87.2%	74				74	**12.8%**	579
	Medea	580		580	89.6%		67			67	**10.4%**	647
	Moraro	283		283	93.0%		21			21	**7.0%**	304
	Pieris - Begliano - Isola Morosini	816	16	832	75.0%	243	7		27	278	**25.0%**	1,110
	Romans I	564		564	77.6%	125	38		1	163	**22.4%**	727
	Ruda	1,165	283	1,448	86.3%	152	76		2	230	**13.7%**	1,678
	San Canzian d'Isonzo	652	514	1,166	68.7%	191	126		215	532	**31.3%**	1,697
	San Pier d'Isonzo	553	61	613	86.0%		68		31	100	**14.0%**	713
	San Vito al Torre	679		679	66.0%	350				350	**34.0%**	1,029
	Staranzano	733	111	844	59.5%	140	5		429	574	**40.5%**	1,418
	Tapogliano	358		358	81.2%	83				83	**18.8%**	441
	Terzo d'Aquileia	1,411	608	2,019	76.4%	590			33	623	**23.6%**	2,643
	Turriaco	299		299	86.0%	15			33	49	**14.0%**	348
	Versa	372		372	89.5%		44			44	**10.5%**	416
	Villa Vicentina	367	22	389	91.7%	35				35	**8.3%**	425
	Villesse	746	5	751	88.9%		94			94	**11.1%**	845
	Visco	244		244	89.5%		29			29	**10.5%**	272
Totale complessivo D15		**17,707**	**3,100**	**20,807**	**79.5%**	**3,579**	**797**	**27**	**959**	**5,362**	**20.5%**	**26,169**

Tabella 15 - Istituti di gestione del Distretto Venatorio 15 Pianura isontina

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali